

VERBALE DI ACCORDO

Addì 8 aprile 2015 in Roma presso la Sede di Unindustria Roma

tra

la Società Almoviva Contact S.p.A., assistita da Unindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU delle unità produttive di Almoviva Contact S.p.A.

premesso che

Almoviva Contact S.p.A. in molteplici incontri ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali la situazione aziendale, evidenziando l'aggravarsi della criticità del mercato di riferimento, caratterizzato da forti riduzioni dei ricavi e della redditività, soprattutto in conseguenza delle azioni di contrazione dei costi operate dalla maggior parte dei principali committenti.

In particolare nel settore dell'outsourcing si è in presenza di fenomeni sia di riduzioni tariffarie, realizzate in modo diretto e/o attraverso la richiesta di livelli di servizio sempre più sfidanti a parità di prezzo, sia di forte riduzione dei volumi di attività dovuta a più fattori (crisi dei mercati di riferimento, miglioramento dei processi verso la clientela, maggior ricorso a soluzioni *self care* e soprattutto l'accentuazione del fenomeno della delocalizzazione di attività verso centri situati al di fuori del territorio italiano a costi inferiori spesso del 50%).

La situazione sopra descritta ha influito pesantemente sugli andamenti aziendali, sia in termini economici che occupazionali: va infatti evidenziato che i presupposti alla base del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" sottoscritto il 30 maggio 2013 non si sono realizzati, dal momento che la contrazione dei volumi è risultata superiore al previsto ed il fenomeno della delocalizzazione non si è arrestato ma anzi si è esteso ad ambiti di attività precedentemente non interessati (*outbound*); il conto economico relativo all'esercizio 2014 di Almoviva Contact S.p.A. si è chiuso con un risultato fortemente negativo e la contrazione dei volumi ha aggravato ulteriormente lo squilibrio tra organico e carichi di lavoro che aveva già determinato la rimodulazione nel 2014 del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo". Pertanto il numero di lavoratori eccedenti è pari a n. 1.550 unità f.t.e. (circa 2.500 lavoratori), anche in considerazione della chiusura ovvero della contrazione delle attività su commesse già comunicate dalla committenza.

Almoviva Contact S.p.A. applica ai lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1 febbraio 2013 (di seguito CCNL TLC).

Preso atto di quanto rappresentato, le Parti hanno convenuto di aggiornare i contenuti dell'Accordo Quadro del 30 maggio 2013 e di prorogare per 12 mesi (1 giugno 2015 – 31 maggio 2016) il Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" in essere per fronteggiare l'evoluzione negativa.

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo.

Al fine di evitare il ricorso a strumenti traumatici e di gestire le eccedenze complessivamente dichiarate pari a n. 1.550 unità full time equivalenti (pari a 2.500 lavoratori), le Parti convengono di prorogare il Contratto di Solidarietà di tipo difensivo (art. 1 della legge n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni) inizialmente stipulato il 30 maggio 2013 e successivamente rimodulato il 20 maggio 2014.

L'applicazione del suddetto ammortizzatore sociale riguarderà tutti i dipendenti occupati nei siti produttivi di AlmagivA Contact S.p.A., inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale, che hanno carattere strutturale.

Il Contratto di Solidarietà così prorogato avrà una durata prevedibile di 12 mesi, con decorrenza dal 1° giugno 2015 e sino al 31 maggio 2016.

L'elenco nominativo del personale interessato dall'applicazione del Contratto di Solidarietà (sedi di Milano, Roma, Napoli, Rende, Catania e Palermo) pari complessivamente a 8.201 lavoratori (5141,6 fte), suddiviso per sito produttivo e per tipologia contrattuale, è riportato in allegato e costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

Di seguito la ripartizione del personale per unità produttiva:

Sede	Part time 18 h sett.	Part time 20 h sett.	Part time 21 h sett.	Part time 24 h sett.	Part time 25 h sett.	Part time 30 h sett.	art t me h sett	me	ota e este
Catania	1	861				191		100	1.153
Milano		413	1		11	101		148	
Napoli		573			4	121		205	
Palermo		1.931				1.030		373	3.334
Rende		301						15	
Roma		953	1	9	185	408	6	259	1.821
Totale									

La percentuale massima individuale mensile di riduzione dell'orario di lavoro sarà pari al 45% per le sedi di Roma e Palermo ed al 35% per le sedi di Milano, Napoli, Rende e Catania; ciò con riferimento a quanto stabilito dal vigente CCNL TLC e dalla regolamentazione aziendale che fissano il normale orario di lavoro settimanale in 40 ore per il personale a tempo pieno, articolate su cinque giornate lavorative con riposo e libertà (sostitutiva della domenica) a scorrimento.

Le riduzioni orarie di cui sopra si applicano parimenti al personale con orario di lavoro a tempo parziale (part time al 90%, al 75%, al 62,5%, al 60% al 52,5%, al 50% e al 45%).

La riduzione dell'orario, su base verticale e a livello mensile, verrà attuata attraverso singole giornate ovvero settimane intere di sospensione; a richiesta del singolo, ovvero in caso di pianificazione di intervento formativo mirato di cui ai successivi paragrafi, la riduzione dell'orario di lavoro potrà avvenire su base orizzontale/mista, con orario giornaliero ridotto e con eventuali singole giornate intere di sospensione.

L'Azienda, a livello di sito produttivo, comunicherà mensilmente alla RSU l'articolazione della riduzione d'orario verticale.

L'Azienda darà altresì comunicazione mensile, con un preavviso di 5 giorni, ai singoli lavoratori dell'articolazione della propria riduzione dell'orario di lavoro.

L'Azienda, stante la specificità dell'attività svolta, avrà la possibilità, in vigenza del presente Accordo, in relazione a temporanee ed oggettive esigenze di maggior lavoro, di modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto previa comunicazione con anticipo al personale interessato - tutto o parte del personale previsto in solidarietà, individuato anche con riferimento alla fascia oraria di appartenenza - come di seguito definito e dandone comunicazione alle RSU e agli organi competenti; in tali casi i criteri di coinvolgimento dei lavoratori saranno oggettivi (in caso di revoca parziale sarà privilegiata la volontarietà) e verranno condivise a livello territoriale con le Rsu, ferme restando le esigenze di carattere tecnico e produttivo, garantendo un'equa distribuzione dei richiami in servizio. Il preavviso per il richiamo in servizio potrà continuare ad essere di minimo 48 ore, se almeno un terzo del personale addetto alla commessa sul sito manifesti la propria disponibilità ad un preavviso di 24 ore; a tal fine l'Azienda provvederà a raccogliere le adesioni entro la fine del mese di aprile 2015 e ne curerà trimestralmente l'aggiornamento, salva la facoltà dei lavoratori di chiedere l'inserimento in lista anche nel corso del trimestre. In caso di mancato raggiungimento a livello di commessa sul sito della percentuale richiesta, ferma restando la priorità assegnata ai lavoratori che si siano resi disponibili, il preavviso per il richiamo in servizio sarà pari a 24 ore. Ai dipendenti sarà comunque consentito di non aderire alla revoca per non più di due volte a trimestre.

Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare (disciplinato dal comma 9 dell'art.18 del vigente CCNL di categoria) se non a carattere eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge (ad esclusione delle Riduzioni dell'Orario di Lavoro) sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il T.F.R. per cui valgono le disposizioni di cui all'art. 1 Legge n. 297/82 e comma 5 art. 1 Legge n. 863/84 e s.m.i..

L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale spettante per legge, salvo buon fine.

Le parti concordano che, al fine di salvaguardare il mantenimento dell'occupazione ed agevolare il ripristino graduale del normale orario di lavoro, durante la vigenza del Contratto di Solidarietà, verrà attuato nelle aree interessate il blocco del *turn over*, fatte salve le esigenze tecnico/produttive.

Sono previsti incontri semestrali di verifica, con le Organizzazioni Sindacali stipulati la presente intesa, dell'andamento complessivo del piano di riorganizzazione e di gestione degli esuberanti, in



Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Almaviva Contact S.p.A.

p. 1a FISTEL CISL

p. 1a ~~UICOM UIC~~

p. la UGL Telecomunicazioni

p. 1a RSU

deni Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la UNINDUSTRIA Roma

p. la Almagro Contact S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. la UGL Telecomunicazioni

p. la RSU